



# COMUNE DI GALGAGNANO

## UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 28./2025 POLIZIA LOCALE

GALGAGNANO 11/12/2025

**OGGETTO: (DISCIPLINA STRADALE) ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER N. 3 POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN ROCCO, DAL 15/12/2025 AL 24/12/2025;**

#### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTI

gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n°. 495;

VISTA

la comunicazione pervenuta agli Uffici Comunali, dalla Impresa esecutrice lavori per l'effettuazione dei lavori in oggetto, prot. 5659/2025;

CONSIDERATA

la necessità di garantire gli idonei spazi per lo svolgimento lavori e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

#### ORDINA

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER N. 3 POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN ROCCO, DAL 15/12/2025 AL 24/12/2025, PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI;**

1. La collocazione dell'idonea segnaletica stradale come previsto dal C.d.s., dovrà essere posta in loco dalla Società esecutrice lavori.
2. Il compito di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza è demandato agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale indicati dagli articoli 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada.
3. ai sensi dell'art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art. 37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Galgagnano (Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034);
4. la presente ordinanza entra in vigore dal 15/12/2025.



"La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. L'originale è conservato agli atti di questo Comune nei termini consentiti dalla legge"